



N°55/08/2004

*Ministero
delle Attività Produttive*

**DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTA la legge 25 giugno 1865, n.2359 e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di espropriazioni per pubblica utilità" e che, tra l'altro, dispone l'abrogazione della legge 25 giugno 1865, n.2359 e successive modifiche;

VISTO il D.L. 7 febbraio 2002, n.7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.55;

VISTO l'art.1, della citata legge 9 aprile 2002, n.55, in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale comprende l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, e sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

VISTI il D.L. 18 febbraio 2003, n.25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n.83 e il D.L. 29 agosto 2003, n.239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n.290, con i quali è stata prorogata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n.55, nonché è stato disposto che le

norme in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al citato D.P.R. n.327/2001, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, concernente norme in materia di procedimenti amministrativi, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da due a nove, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTA l'istanza del 20 gennaio 2003 con la quale la EUROSVILUPPO ELETTRICA S.p.A. - con sede in Crotone, Piazza San Pietro, sn, cod.fisc.02548880794 ha chiesto, ai sensi della Legge 9 aprile 2002, n.55, "autorizzazione alla costruzione ed esercizio e autorizzazione ambientale integrata di una nuova centrale a ciclo combinato alimentata con gas naturale, della potenza elettrica di circa 760 MW e termica immessa con il combustibile di circa 1.390 MW, da ubicare nel Comune di Scandale (KR) nonché alla realizzazione delle relative opere connesse;

VISTA la nota di questo Dicastero del 24 gennaio 2003 con la quale è stato dato avvio al procedimento convocando la prima riunione della Conferenza di Servizi tra tutte le Amministrazioni competenti per il giorno 3 marzo 2003;

VISTO il resoconto verbale della citata Conferenza di servizi, trasmesso via fax il 12 marzo 2003 a tutte le Amministrazioni interessate, nel quale sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa da parte delle Amministrazioni intervenute;

VISTO l'esito favorevole della Commissione VIA, n.567 del 13 novembre 2003, in ordine al progetto proposto da EUROSVILUPPO ELETTRICA S.p.A., trasmesso dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio-Direzione per la VIA con nota del 27 novembre 2003, nonché il parere favorevole trasmesso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio con nota del 30 gennaio 2004;

ult. 11/04

CONSIDERATO che la EUROSviluppo Elettrica S.p.A., ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n.2539, sopra citata, ha provveduto, su indicazione del Ministero delle Attività Produttive, a depositare, in data 10 febbraio 2004 presso la Prefettura di Crotone, presso il Comune di Scandale e presso il Comune di Crotone, i piani particolareggiati di esecuzione delle opere inerenti reti energetiche connesse all'iniziativa in parola da realizzare nel territorio dei predetti Comuni;

ATTESO che a seguito del deposito del piano particolareggiato di esecuzione delle opere concernenti reti energetiche, reso noto anche tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 16 febbraio 2004, n.3, non sono state avanzate osservazioni;

VISTA la nota di questo Dicastero del 11 febbraio 2004 con la quale, nel corso del perfezionamento in corso del provvedimento di compatibilità ambientale, è stata indetta per il giorno 18 marzo 2004, la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi al fine di ottenere l'intesa con la Regione Calabria e gli altri pareri necessari alla conclusione del procedimento;

CONSIDERATO che nella riunione della succitata Conferenza di servizi le Amministrazioni presenti hanno espresso parere favorevole, ad eccezione della Provincia di Crotone che non ha formalizzato il proprio parere ed ha consegnato una nota agli atti riservandosi di pronunciare, in modo definitivo la propria posizione che comunque, in prima analisi, è da ritenere favorevole;

RICHIAMATI gli atti della Regione Calabria ed in particolare la delibera n.404 del 21 marzo 2002, con la quale è stata positivamente valutata l'iniziativa della realizzazione della centrale in quanto conforme agli indirizzi espressi nel Piano energetico in corso di approvazione, nonché la deliberazione n.93 del 3 marzo 2004 con la quale si ribadisce la posizione favorevole in ordine al progetto relativo all'impianto da ubicarsi nel Comune di Scandale;

CONSIDERATO che nel corso della richiamata riunione conclusiva della Conferenza di servizi il rappresentante della Regione Calabria, a ciò espressamente autorizzato, ha confermato l'intesa positiva della Regione Calabria;

VISTO il resoconto verbale della riunione conclusiva della Conferenza di servizi, tenuta il giorno 18 marzo 2004 e trasmesso, per via fax, a tutte le Amministrazioni interessate con nota 23 marzo 2004 prot.n.250773;

lit H02

TENUTO CONTO che in data 22 aprile 2004 è pervenuta, via fax, la nota prot.n.122663 del 21 aprile 2004 con la quale la Provincia di Crotone conferma il proprio parere favorevole e richiede di inserire nel provvedimento di autorizzazione le osservazioni e le valutazioni formulate con il documento consegnato nel corso della riunione conclusiva suindicata;

VISTA la nota del 26 aprile 2004 con la quale questo Dicastero informa la Provincia di Crotone che un provvedimento di autorizzazione può contenere prescrizioni e non osservazioni e valutazioni che, peraltro, risultano superate dalle prescrizioni e determinazioni finali delle Amministrazioni interessate assunte definitivamente nel corso della riunione conclusiva della Conferenza di servizi;

TENUTO CONTO altresì, che nessuna altra osservazione è pervenuta in ordine al resoconto verbale della suddetta Conferenza di Servizi, pertanto, il procedimento amministrativo in essere è da ritenersi favorevolmente concluso;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale DEC/DSA/2004/00376 del 30 aprile 2004;

RITENUTO di adottare il provvedimento di autorizzazione, tenuto conto delle prescrizioni impartite in materia ambientale e di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal d.lgs. n.79/99 in materia di produzione di energia elettrica ed adempimenti in materia di fonti rinnovabili, fatti salvi eventuali accordi tra il Proponente e gli Enti locali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

DECRETA

Art. 1

La EUROSVILUPPO ELETTRICA S.p.A. - con sede in Crotone, Piazza San Pietro, snc, cod.fisc.02548880794 - ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n.55, è autorizzata, anche per quanto concerne l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, alla costruzione ed esercizio di:

- una nuova centrale a ciclo combinato alimentata con gas naturale, della potenza elettrica lorda di circa 800 MW e termica immessa con il combustibile di circa 1.390 MW, da ubicare nel Comune di Scandale (KR);

4/1029

- connessione all'esistente sottostazione elettrica a 380 kV di "Scandale" con un elettrodotto interrato a 380 kV della lunghezza di 110 m interessando il territorio del Comune di Scandale;
- connessione alla SNAM Rete Gas con un metanodotto della lunghezza di 5,7 km interessando il territorio dei Comuni di Scandale e Crotona.

Art. 2

La realizzazione dell'impianto dovrà avvenire in conformità al progetto preliminare approvato nel corso dell'Istruttoria. La presente autorizzazione è, altresì, subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni formulate dalle Amministrazioni interessate:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Ministero per i Beni e le Attività Culturali - (DEC/DSA/2004/00376 del 30.04.2004)

Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di riduzione dei livelli di emissione dei gas serra adottate in esecuzione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 e ratificato dall'Italia con legge 1 giugno 2002, n.120:

1. Devono essere adottati sistemi di combustione in linea con le migliori tecnologie disponibili al momento del loro acquisto con l'obiettivo di scendere, per i gruppi turbogas, al di sotto dei seguenti valori limite di emissioni rilevati come medie orarie, considerati ai fini del giudizio della compatibilità ambientale riferiti ad una concentrazione del 15% di ossigeno nei fumi anidri:

N₂O_x (espressi come NO₂)^(*)	50 mg/Nm³
CO (monossido di carbonio)	30 mg/Nm³

(*) vedi le prescrizioni più restrittive nel parere del Ministero della Salute

A seguito delle prescrizioni più restrittive, riferite alle sole emissioni degli ossidi di azoto, individuate dal Ministero della Salute nel proprio parere favorevole, si prescrivono i valori limite alle emissioni degli ossidi di azoto riportate nelle prescrizioni del Ministero della Salute. Pertanto, le prescrizioni sopra riportate, salvo quelle riferite all'ossido di carbonio, individuano solamente lo scenario considerato nella valutazione d'impatto ambientale per il quale è stato dato parere favorevole.

Per la caldaia ausiliaria, in relazione al suo funzionamento saltuario, i valori di emissione non devono superare i 150 mg/Nm³ per gli ossidi di azoto (espressi come NO₂)

e i 100 mg/Nm³ per il monossido di carbonio. La misura delle emissioni di NOx e CO deve essere effettuata in continuo. Le emissioni dovranno essere altresì congrue con il migliore esercizio relativo alla tipologia dell'impianto. In nessun caso è da prevedersi l'utilizzo di altro combustibile che non sia gas naturale.

2. Devono essere installate e poste in esercizio - a cura del proponente e in accordo con la Regione Calabria e l'ARPA - tre nuove stazioni fisse per la misura delle concentrazioni al livello del suolo dei seguenti inquinanti NOx, NO₂, PM₁₀, PM_{2,5}. Inoltre, allo scopo di contribuire ad un adeguato monitoraggio complessivo della qualità dell'aria a livello locale, pur considerando che le concentrazioni di O₃ non sono direttamente imputabili alle emissioni della centrale, le tre centraline dovranno essere equipaggiate anche per la misura delle concentrazioni di questo inquinante. Poiché nel territorio circostante la centrale non sono presenti centraline per la misura dei parametri meteorologici (temperatura dell'aria, pressione, velocità e direzione del vento, precipitazioni) una delle tre stazioni di monitoraggio dovrà essere munita di idonea strumentazione per la misura dei suddetti parametri. Fermi restando gli accordi da intraprendere con le sopraccitate autorità in merito alla gestione, alle modalità di acquisizione e trasmissione dei dati ed alla localizzazione di tali stazioni, queste saranno preferibilmente installate tenendo conto della sensibilità dei recettori (in termini di esposizione dell'uomo e dell'ecosistema agli inquinanti) e della localizzazione dei punti di massima ricaduta ricavati dal modello di simulazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera. Le suddette stazioni, che integreranno il sistema di rilevamento ai camini già previsto in progetto, dovranno entrare in funzione almeno un anno prima dell'inizio del collaudo della centrale, allo scopo di consentire il confronto tra la situazione precedente e quella successiva all'entrata in esercizio della centrale stessa, e dovranno essere mantenute operative per l'intero periodo di attività dell'impianto, con tutti i relativi oneri di funzionamento a carico del proponente.
3. Il proponente deve provvedere all'effettuazione periodica di rilievi fonometrici, secondo modalità da concordare con l'ARPA della Calabria, ai fini della verifica dei limiti di rumorosità (ex DPCM 1.3.1991 e DPCM 14.1.1997), da rispettare anche durante la fase di cantiere, eseguiti da un tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 1447/1995, con pubblicazione periodica dei dati rilevati.
4. Nel caso di superamento dei limiti di rumorosità, in prossimità dei recettori sensibili, il proponente deve mettere in atto le necessarie misure per attenuare il livello acustico ambientale entro i limiti di qualità previsti dalle norme vigenti.
5. Al fine di minimizzare i prelievi e nel contempo ridurre gli scarichi ai corpi idrici circostanti, deve essere realizzato un impianto a zero discharge, conformemente a quanto dichiarato dal proponente, che tratti e recuperi le acque reflue della centrale.
6. Prima dell'inizio delle attività di cantiere il proponente deve effettuare una campagna di misure della qualità delle acque superficiali nei corpi idrici prossimi alla centrale, in particolare nel vallone S. Domenica, nel torrente Mezzaricotta, nel torrente Cacchiavria, secondo modalità da concordare con l'ARPA della Calabria, ai fini di determinare lo stato ante operam della qualità di dette acque.
7. Il proponente deve effettuare, con modalità da concordarsi con l'Autorità di bacino regionale, una campagna di verifica e monitoraggio dell'instabilità superficiale

(fenomeni di creep e colate) del versante in sinistra orografica del vallone di S. Donnerica, che borda il sito della centrale, e dei fenomeni di erosione ed approfondimento dei tratti di alveo con possibile scalzamento alla base dello stesso versante; se tali fenomeni dovessero essere confermati dalle risultanze della campagna, contestualmente all'apertura del cantiere, devono essere messe in atto misure di stabilizzazione dei pendii e di contenimento dell'erosione sulla base delle indicazioni dell'Autorità predetta.

8. La progettazione esecutiva del gasdotto, con particolare riguardo all'attraversamento del torrente Passovecchio, deve essere effettuata sulla base di indagini finalizzate a garantire la compatibilità idraulica degli interventi previsti; il progetto esecutivo dell'infrastruttura deve essere sottoposto al parere di competenza dell'Autorità di bacino regionale.
9. La progettazione strutturale della centrale deve essere conforme a quanto prescritto negli allegati tecnici dell'Ordinanza PCM n.3274 del 20.3.2003.
10. Nella sistemazione a verde dell'area; l'impianto degli esemplari delle specie da impiantare ex novo, deve avvenire secondo la massima diversificazione di specie in aderenza al modello di vegetazione potenziale dei luoghi ed alle caratteristiche pedologiche e microecologiche puntuali. Vanno, inoltre, garantiti l'equilibrio fra alberi ed arbusti e la disetaneità ponendo a dimora individui di 5-10 anni di età, assistenti ad individui di taglia minore, esemplari in fitocella e semi. Vanno impiegate specie idonee per interventi di ingegneria naturalistica (palificate vive, coperture diffuse fascinate ecc) ai fini del consolidamento di particolari punti di vulnerabilità; ai fini della promozione della biodiversità genetica e del ripristino delle migliori condizioni ecologiche, per gli interventi di risistemazione a verde si farà ricorso all'approvvigionamento del materiale genetico ecotipico, rivolgendosi con priorità a vivai specializzati che trattino germoplasma e piante autoctone. A questo fine si faccia riferimento al manuale ANPA - *Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente* - e Comitato per la Lotta alla Siccità e Desertificazione, di cui al DPCM 26.9.1997 *Propagazione per seme di alberi ed arbusti della flora mediterranea* - Roma 2001, ed al capitolato per le opere di ingegneria naturalistica a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Tale prescrizione è sottoposta a verifica di ottemperanza da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
11. Devono essere attuate tutte le misure di mitigazione, indicate dal proponente nello SIA, unitamente a quelle relative alla sistemazione e alla gestione delle aree di cantiere e al ripristino dei terreni, nonché gli ulteriori interventi di compensazione ambientale concordati con il Comune di Scandale.
12. Prima dell'entrata in esercizio della centrale il proponente deve presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e alla Regione Calabria un piano di massima relativo alla futura dismissione dell'impianto. In tale piano devono essere indicati: gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti della centrale per il ripristino dell'area dal punto di vista territoriale e ambientale, i mezzi e gli strumenti finanziari con i quali realizzare gli interventi. Il piano esecutivo deve essere messo a punto 3 anni prima della cessazione definitiva delle attività della centrale.

Aut
10/9

13. Ove non espressamente indicato la verifica di ottemperanza alle prescrizioni sopra riportate è da intendersi a cura della Regione Calabria.

Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

1. nell'ambito degli accordi previsti ai sensi del comma 3 dell'art.1 della legge n.55/2002 per la definizione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale, in fase di progettazione definitiva ed esecutiva, la Società deve mettere in campo un adeguamento progettuale, da concordare e sottoporre all'approvazione della competente Soprintendenza per i Beni architettonici e del Passaggio, atto a studiare in dettaglio sia la qualità formale e cromatica dell'opera sia le opere di mitigazione necessarie per raggiungere effettive condizioni di compatibilità dell'intervento alla appropriata scala territoriale;
2. tutta l'area del progetto deve essere oggetto di accurate ricognizioni archeologiche da parte di specialisti archeologi, al fine di redigere una carta georeferenziata del rischio archeologico;
3. per le zone archeologiche individuate, devono essere effettuate prospezioni geofisiche con eventuale scavo archeologico stratificato completo
4. le eventuali emergenze rinvenute devono essere adeguatamente conservate e tutelate anche mediante lo studio di adeguate varianti.

Prescrizioni della Regione Calabria

- Le emissioni devono essere congrue con la più avanzata tecnologia e con il migliore esercizio relativi alla tipologia dell'impianto, non dovranno essere superati i seguenti valori riferiti ad una concentrazione del 15% di ossigeno: CO (monossido di carbonio) 30 mg/Nm³; NOx (ossido di azoto) 50 mg/Nm³;
- Devono essere installate e poste in esercizio a cura del proponente, i cui siti saranno scelti d'intesa con la Regione Calabria Assessorato Ambiente, almeno due nuove stazioni fisse per la misura delle concentrazioni atmosferiche dei seguenti inquinanti: ossidi di azoto e particolato fine (PM₁₀ o PM_{2.5}); almeno una di esse dovrà contenere gli strumenti per la misura delle concentrazioni di Ozono (O₃), nonché la misura dei parametri meteorologici (temperatura dell'aria, pressione, precipitazioni, velocità e direzione del vento);
- Gli scarichi civili e gli scarichi industriali devono subire opportuni trattamenti secondo la normativa vigente che regola la materia;
- I rifiuti solidi, prodotti dal funzionamento a pieno regime della centrale quali oli esausti e residui solidi provenienti dalla sistematica pulizia degli impianti, devono essere inviati al Consorzio Smaltimento Oli Usati e certificati semestralmente o mensilmente come da normativa vigente;
- Le concentrazioni inquinanti emesse in atmosfera devono essere in assoluto insignificanti e comunque al di sotto delle soglie minime previste dalla legislazione vigente in materia;

Handwritten signature

- Deve essere previsto un sistema di monitoraggio, analisi e valutazione per il controllo delle emissioni in atmosfera durante la fase di esercizio e funzionamento a piena potenza della centrale;
- Il monitoraggio deve essere pubblico, in ogni caso tutti i dati rilevati devono contenere sia i limiti massimi tabellari di emissioni previsti, che quelli ricavati dal rilievo monitorato;
- Il metodo di monitoraggio adottato deve essere quello indicato dall'art.3 comma 2 punto b del D.P.R. n.203 del 24.05.1998 e successive modificazioni;
- In ordine al rumore, non deve essere superata la soglia di 70 db prevista dal D.P.C.M. del 14.11. 1997 nelle zone dove non vi è presenza continuativa di personale. Inoltre le principali sorgenti di rumore della centrale devono essere silenziate ed avere spettri di emissione possibilmente privi di componenti tonali. L'edificio di alloggiamento delle turbine e degli altri macchinari rumorosi deve essere idoneamente rivestito (insonorizzato) con pannelli forati risonanti dotati di proprietà fonoassorbenti e fonoisolanti;
- Prima dell'inizio dei lavori la Società deve provvedere ad acquisire i dati di monitoraggio dei seguenti elementi: ventosità del sito, presenza di falde acquifere e qualità delle stesse, superfici coltivate nell'area vasta interessata dal progetto, qualità dell'aria, numero di case sparse ed eventuale numero di abitanti. I dati devono essere depositati presso i Comuni interessati dall'area progettuale e trasmessi alla Regione Calabria Assessorato all'Ambiente;
- L'arredo verde esterno all'impianto deve essere essenzialmente mirato alla costituzione di un eco sistema naturale complesso che si sostenga da solo ricorrendo all'attecchimento di specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone, tipiche dell'area;
- L'impianto, quando cesserà la produzione ed il suo ciclo economico deve essere smantato e bonificato, ripristinando il preesistente stato dei luoghi attraverso la demolizione delle opere civili e l'allontanamento delle opere residuali ed accessorie;
- Il proponente deve pienamente ottemperare all'obbligo posto dall'art.11 del D.Lgs n°79/1999, relativamente all'immissione di nuova energia da fonti rinnovabili."

Prescrizioni del Ministero della Salute

Si ritiene che, unitamente al rispetto dei valori limite e della soglia di allarme degli inquinanti dell'aria ambiente (D.M. 2 aprile 2002, n.60) e coerentemente con i piani di azione previsti in attuazione del D.Lgs. 4 agosto 1999, n.351, devono essere assicurate le seguenti prescrizioni:

- 1) I limiti delle emissioni devono essere congrui con la più avanzata tecnologia e con il migliore esercizio relativi alla tipologia dell'impianto in oggetto;
- 2) Il valore limite massimo alle emissioni degli ossidi di azoto prodotti dai turbogas, inteso quale valore medio orario, riferito a una concentrazione dell'O₂ pari al 15% nei fumi umidi, a carico non inferiore al minimo tecnico quale dichiarato dal costruttore, è il seguente:

NO _x (espressi come NO ₂)	30 mg/Nm ³
--	-----------------------

let. Hoo

farla comunque salva ogni eventuale impossibilità tecnica.

Stante la dichiarata impossibilità da parte del proponente del rispetto immediato di tale valore limite, sino alla prima revisione straordinaria del macchinario il valore limite di riferimento è pari a **40 mg/Nm³**, sempre inteso quale valore medio orario. Per i primi sei mesi susseguenti la messa in esercizio e la prima revisione straordinaria, viene presa quale riferimento la media giornaliera dei valori di emissione;

- 3) Per le altre sostanze inquinanti (escluso gli NO_x e i CO), in attesa dell'emanazione del decreto di cui al secondo comma dell'art.3 del D.P.R. n.203/88, i valori minimi riportati nel D.M. del 12 luglio 1990;
- 4) I limiti di emissioni di cui al punto 2) si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di un'ora è inferiore o uguale al valore limite stesso;
- 5) La Società deve concordare con le Autorità preposte al controllo gli interventi da attuarsi sull'impianto in caso di superamento dei limiti di emissione;
- 6) L'impianto deve essere alimentato esclusivamente a gas metano e deve essere predisposto in modo da consentire alle Autorità competenti la rilevazione delle emissioni;
- 7) La misura delle emissioni di NO_x (espressi come NO₂), CO ed O₂ deve essere effettuata in continuo da parte dell'Impresa; con periodicità semestrale, almeno per i primi due anni di esercizio dell'impianto, deve essere misurato il contenuto di idrocarburi incombusti nelle emissioni. Le apparecchiature di rilevamento devono essere esercite, verificate e calibrate ad intervalli regolari secondo le modalità previste dal D.M. 21 dicembre 1995 e successive modificazioni;
- 8) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti emanati ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.P.R. n.203/88;
- 9) Le modalità di gestione delle fasi di avviamento e di arresto dell'impianto devono essere definite con la Regione e le Autorità preposte al controllo;
- 10) Almeno un anno prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, la Società deve provvedere al monitoraggio della qualità dell'aria, secondo le specifiche stabilite dall'ARPA e dagli enti locali di controllo, con almeno due stazioni di rilevamento degli NO_x, PM₁₀ e idrocarburi metanici e non metanici, di cui una meteorologica, nei punti teorici di massima ricaduta dell'inquinante; successivamente alla messa in esercizio dell'impianto, le stazioni di rilevamento devono essere riposizionate, su indicazione dell'ARPA e degli enti locali di controllo, nei punti ritenuti più rappresentativi della situazione locale.

Prescrizioni del Ministero dell'Interno

1. La Società, prima della richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Crotona, deve presentare i progetti esecutivi delle protezioni antincendio previste, nonché un aggiornamento generale del progetto definitivo;
2. In ogni caso, in fase di realizzazione dell'iniziativa devono essere rispettate le seguenti normative:
 - Circolare M.I. n.31/78 e successive modificazioni ed integrazioni per i G.E.;
 - D.M. 10.03.98 per i rischi d'incendio sui luoghi di lavoro;

11/1/99

- D.M. 24.11.84 per la rete metano e le cabine di decompressione;
- D.M. 31.07.34 e successive modificazioni ed integrazioni per i depositi di liquidi combustibili e/o infiammabili.

Prescrizioni dell'Agenzia delle dogane - UTF Catanzaro

Devono essere installati misuratori fiscali oltre che dell'energia elettrica prodotta, anche dell'energia elettrica consumata per servizi ausiliari, nonché del gas naturale impiegato per la produzione di energia elettrica. Almeno 30 gg. prima dell'esercizio dell'impianto deve essere comunicata l'ultimazione dei lavori all'UTF di Catanzaro, che si riserva di sottoporre a verifica la centrale e di effettuare tutti gli adempimenti connessi con i vigenti regimi impositivi sull'energia elettrica sugli oli minerali e sulle emissioni inquinanti, nonché di dettare ulteriori prescrizioni volte alla salvaguardia degli interessi erariali.

Prescrizioni del Ministero delle Comunicazioni

La Società deve presentare i progetti definitivi delle varie opere e di tutti i dati necessari per poter valutare il rispetto delle norme previste nei confronti degli altri impianti della Rete Pubblica di Comunicazione ed inviare a tutti gli Uffici interessati, appena possibile, i competenti Bonestare definitivi "alla costruzione" e "all'esercizio" di dette opere.

Prescrizioni per la sicurezza del volo a bassa quota

L'esercente, in fase realizzativa, deve munire della prescritta segnalazione diurna e notturna le strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possono interferire con la sicurezza del volo a bassa quota.

Art. 3.

I lavori di realizzazione della centrale a ciclo combinato hanno inizio entro il primo semestre dell'anno 2005 e terminano entro il primo semestre dell'anno 2008.

L'impianto deve essere in esercizio entro il 1° luglio 2008; l'impresa ne invierà preventiva informativa ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Calabria, alla Provincia di Crotona e al Comune di Scandale.

Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.

Aut
10/09

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Sine all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa deve trasmettere al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa al Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Dicastero della Salute nonché alla Regione Calabria, alla Provincia di Crotona e al Comune di Scandale.

Art. 4

La EUROSviluppo ELETTRICA S.p.A. è altresì autorizzata a promuovere i provvedimenti prefettizi per l'occupazione d'urgenza delle aree, anche provvisori, in quanto necessarie per l'insediamento dei cantieri, occorrenti alla realizzazione delle opere di cui al precedente art.1 che, ai sensi dell'art.1 della legge 9 aprile 2002, n.55, sono dichiarate opere di pubblica utilità.

La eventuale espropriazione delle suddette aree, individuate dai piani particolareggiati delle opere, citati nelle premesse e depositati anche presso la Prefettura di Crotona, può avere inizio a partire dal primo semestre dell'anno 2005 ma deve terminare entro il primo semestre dell'anno 2008.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, li 18 MAG. 2004

IL DIRETTORE GENERALE
(prof. Sergio Garibba)

